



Regione Puglia

REFERATO TECNICO (Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: DDL "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Gli articoli di cui si compone la legge sono 12.

L'art. 1 definisce i principi di derivazione costituzionale a cui è informata tutta la disciplina legislativa, con particolare riferimento all'eguaglianza e alla non discriminazione, fissando, altresì, le finalità della normativa, in un'ottica di garanzia e di trasparenza delle decisioni pubbliche.

L'art. 2 chiarisce l'oggetto della legge, che è la disciplina dell'attività di lobbying, ossia la regolamentazione del rapporto tra i rappresentanti di interessi particolari e i decisori pubblici.

L'art. 3 definisce l'attività di lobbying, il rappresentante di gruppi di interessi particolare, il gruppo di interesse particolare, i decisori pubblici e i processi decisionali pubblici. L'istituzione della figura del rappresentante di gruppi di interessi particolare, come soggetto destinato ad interfacciarsi con il decisore pubblico, può dare la stura ad una professionalizzazione di tale figura, con importanti ricadute in termini di miglioramento della qualità del drafting normativo regionale, nonché ampliando anche la base di dati su cui i decisori pubblici costruiscono la composizione degli interessi.

Tra i gruppi di interesse particolare non figurano né i partiti politici, né tanto meno i sindacati, che hanno dei canali costituzionalmente garantiti per la rappresentanza dei rispettivi interessi.

I decisori pubblici e i relativi processi decisionali coinvolgono tanto il Consiglio regionale, quanto la Giunta e i principali uffici burocratici di vertice deputati alla redazione degli atti amministrativi generali.

L'art. 4 indica lo strumento principale di attuazione delle finalità legislative, ossia il Registro pubblico nel quale i rappresentanti di gruppi di interessi particolare sono tenuti ad iscriversi, fornendo tutta una serie di dati utili per ricostruire la natura dell'interesse privato veicolato, nonché le risorse a disposizione del gruppo per le proprie attività di lobbying.

Il Registro pubblico è istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, con il coordinamento del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

L'art. 5 definisce i requisiti per l'iscrizione al Registro pubblico, subordinando la stessa all'accettazione di tutte le clausole contenute nell'apposito Codice di condotta di cui all'art. 6.



L'art. 6 prevede che la Giunta adotti un apposito Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare, per vincolare ulteriormente questi ultimi al rispetto dei principi di cui all'art. 1.

L'art. 7 istituisce l'Agenda pubblica regionale, strumento di grande interesse, perché, a regime, permetterà ai cittadini di conoscere le date, i temi di discussione e i documenti prodotti, degli incontri che si terranno in Regione tra decisori pubblici e lobbisti.

Gli artt. 8 e 9 prevedono, rispettivamente, le prerogative degli iscritti al Registro e gli obblighi dei decisori pubblici.

Tra le prerogative si segnalano in particolare la possibilità per i rappresentanti dei gruppi di essere uditi dai decisori e di presentare studi o qualsivoglia altra documentazione ritenuta utile a favorire il processo decisionale.

I decisori pubblici, invece, hanno l'obbligo di legge di menzionare nelle relazioni illustrative l'apporto dei rappresentanti dei gruppi di interesse alla formazione della norma o dell'atto amministrativo generale.

L'art. 10 elenca una serie di ipotesi di incompatibilità, in linea con le previsioni delle normative nazionali anticorruzione, in modo da evitare il fenomeno delle c.d. "revolving doors", che interessano non solo chi ha ricoperto incarichi politici nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, ma anche i titolari in qualità di esperti di comprovata esperienza, di incarichi individuali conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i giornalisti professionisti e pubblicisti.

L'art. 11 prevede la cancellazione dal Registro per i rappresentanti di interesse che agiscano in violazione della normativa in questione.

L'art. 12 assegna alla Regione l'obbligo di verificare annualmente l'efficacia delle disposizioni in materia di lobbying, attesa la complessità di una tematica in costante evoluzione.

Ai fini dell'adozione della presente Legge, trova applicazione la clausola di neutralità finanziaria: dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il presente ddl è già stato sottoposto all'ATN.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 07.06.2016

Il Capo di Gabinetto

Il Segretario Generale della Presidenza

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II e II per
Commissione
Conferire il

Roberto Veronesi

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

